Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro.

Perazzi, *ministro dei lavori pubblici.* Di questa questione ho sentito più volte discutere nel Consiglio provinciale di Novara.

Più volte i Comuni di montagna ci hanno messo sott'occhio quest'articolo 42 invitando il Consiglio provinciale di Novara ad applicarlo in un senso più largo di quello che consente la legge.

Ma la parola della legge è troppo chiara e non può dar luogo ad interpretazioni diverse.

La legge dice: « ... riconosca la necessità della rinnovazione totale *del pavimento dei tronchi.* »

Non credo quindi che per interpretazione si possa andare fino al punto or ora indicato dall'onorevole Clementini.

A Novara noi risolviamo la questione in questo modo: il contributo obbligatorio lo liquidiamo in base all'articolo 42 inteso nel suo senso letterale, poi aggiungiamo un sussidio quando ne è il caso.

Un piccolo sussidio possiamo darlo; a questo provvede il capitolo 28 che viene dopo di quello che stiamo discutendo; e quante volte si trattasse di una strada nell'abitato di un Comune veramente alpino, la quale si trovasse in condizioni eccezionali, se il contributo obbligatorio liquidato ai termini dell'articolo 42 non sarà sufficiente, e saranno inadeguate le forze del Comune, stia sicuro l'onorevole Clementini che, per antico ricordo d'alpinismo, vedrò d'aggiungere qualche somma sotto forma di sussidio prelevandola dal capitolo 28.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Clementini.

Clementini. Prendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole ministro, e quanto prima ne approfitterò presentando i ricorsi per sussidi di tre Comuni.

Presidente. Non essendovi altre osservazioni, il capitolo 27 s'intenderà approvato collo stanziamento proposto.

Capitolo 28. Sussidi ai Comuni e Consorzi per opere pubbliche ai termini dell'articolo 321 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, lire 55,000.

L'onorevole Artom di Sant'Agnese ha facolta di parlare.

Artom di Sant'Agnese. La posizione di questo capitolo nel bilancio mi pare sia in contradizione colla disposizione dell'articolo 321 della legge che in esso è citata.

L'articolo 321 accenna a tutte le opere pubbliche fatte dai Comuni e dai Consorzi. Qui invece il capitolo tiene in conto le strade soltanto. Trattandosi di un atto legislativo, in cui si cita una legge, mi par desiderabile si tolga la contradizione evidente, per quanto non di grande importanza.

Circa questo capitolo debbo pregare l'onorevole ministro, non pel bilancio presente, ma pel bilancio futuro, di considerare se la cifra di 55,000 lire, in esso indicata, non sia di una insufficienza patente. L'onorevole ministro ha testè, con molto senno, fatta una piccola ipoteca su questo fondo, promettendo all'onorevole Clementini di assegnare un sussidio per certi lavori di sostegno di una strada nazionale, che sarebbero a stretto rigore di carattere comunale.

Non si può però non avvertire che non ci rimangono più sussidi per le comunali obbligatorie; sicchè si aprono all'esercizio delle linee di ferrovia, che son costate molto al chilometro, e che non hanno strade di accesso: e manca il modo di sovvenire la esecuzione di queste.

Questo capitolo 28 dovrebbe essere una specie di valvola di sicurezza in certi casi, per poter dare qualche cosa ai Comuni, specialmente per fare le strade di accesso alle stazioni ferroviarie, finchè non si ristabiliscano sussidi normali. Bene è notare che le strade recano un traffico maggiore alle ferrovie, traffico, di cui partecipa il bilancio dello Stato.

Mentre dunque prego l'onorevole ministro di correggere la posizione o la designazione di questo capitolo, mettendolo in una categoria generale, così da abbracciare tutte le opere pubbliche, nel senso indicato dall'articolo 321, già citato, oppure limitandolo alle strade in modo esplicito, lo prego pure perchè veda se nei bilanci futuri possa esser portata la cifra di stanziamento ad una somma molto più considerevole, per corrispondere alle esigenze assolute, specialmente per la creazione di comunicazioni stradali dei Comuni tuttora isolati con le ferrovie, mancando ogni altra risorsa della viabilità, per essere la legge sulle strade comunali obbligatorie sospesa a tempo indeterminato.

Presidente. Onorevole ministro, ha facoltà di parlare.